

La “cittadinanza europea” come “cittadinanza differenziata” a base di un sistema “multilivello” di diritto privato

di Luigi Moccia

Relazione al Convegno internazionale “Il diritto privato regionale nella prospettiva europea”, Macerata, 30 settembre - 1 ottobre 2005

1. Premesse iniziali.

L'intitolazione di questa relazione allude a una varietà di piani discorsivi, di cui conviene far parola, per iniziare.

Difatti, da un piano politico-ideale, incentrato sulla nozione di ‘cittadinanza europea’ e relative questioni, si passa ad un piano politico-sociale, qual'è quello implicato dall'idea evocata dall'espressione ‘cittadinanza differenziata’, con riferimento, cioè, a una cittadinanza non più unitariamente intesa, nel senso di appartenenza a un'unica e sola comunità statale, ma alla possibilità, appunto, di una pluralità di appartenenze, in rapporto di coesistenza tra loro. L'idea, insomma, del tramonto della cittadinanza intesa nel senso solo o prevalente di ‘nazionalità’, in un'accezione per così dire ‘forte’ (sia etnica che territoriale) di appartenenza a un popolo e a uno Stato, per via del sorgere di una fenomenologia e tipologia di ‘cittadinanze’ diversificate; ovvero, ancora, a causa dello scomporsi della (per dir meglio: di una) nozione monolitica di cittadinanza, in una varietà di appartenenze socialmente rilevanti, anzi, caratterizzanti un certo ordine complesso dell'odierna compagine sia sociale che statale.

Ai piani precedenti c'è poi da aggiungere quello propriamente giuridico, relativo alla disciplina delle attività o – come usava dire un tempo – degli ‘affari’ dei privati. Una disciplina che, rispetto a una configurazione di tipo statualistico, è venuta registrando un effetto di disarticolazione dal punto di vista delle sue fonti, tale da porre l'esigenza – teorica, oltre che pratica – di una sua ricomposizione, alla luce di un punto di vista più ampio e capiente di quello costituito dall'ordinamento dello Stato, strettamente inteso.

Data questa varietà e, anzi, disomogeneità di piani di discorso, è giocoforza procedere per via di indicazione di semplici scorci o vedute d'insieme, schematiche più che sintetiche, con tutti i relativi difetti di generalizzazione e approssimazione o, peggio, di banalizzazione, di cui mi scuso anticipatamente: avendo però in mente una traccia o, meglio, un'ipotesi di ragionamento; che è ciò che mi propongo di sviluppare in questa sede; riprendendo del resto un filo di discorso già svolto in altre¹.

¹ Mi permetto di rinviare, in particolare, ai miei contributi apparsi sulla rivista “La Cittadinanza Europea” (Philos Edizioni, Roma), e precisamente: *Dal mercato alla*

Questa traccia (o ipotesi) può riassumersi nel seguente itinerario: dal tema della cittadinanza, implicante una riflessione storico-culturale e politico-sociale sul rilievo oggi assunto dalla categoria, si passa al tema dell'integrazione europea e più in generale della trasformazione-articolazione in senso plurale degli ordinamenti statali. Ciò al fine di mettere in evidenza, in tale cornice, il tema della strutturazione del diritto privato come sistema multi-livello, ovvero caratterizzato da una pluralità di fonti normative, non solo statali (nazionali), ma anche sovra-nazionali, come pure sub-nazionali (regionali). Di qui si torna di nuovo alla cittadinanza come possibile cifra o chiave di identificazione e legittimazione di detto sistema; facendo della frammentazione, in questo senso, del diritto privato, più che un dato da registrare (con maggiore o minore entusiasmo o preoccupazione, a seconda degli umori), un obiettivo tendenziale di sviluppo di un sistema normativo complesso, appunto connotato dall'innesto di principi d'importazione europea. Come il *principio di prossimità* (in forza del quale si chiede che "le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini"); e il *principio di sussidiarietà* (in forza del quale le competenze decisionali sono distribuite tra vari livelli di governo, in ragione della loro adeguatezza alle finalità perseguite). Un *sistema multi-livello* di diritto privato peraltro *incardinato sul perno di valori e diritti fondamentali a diffusione trans-nazionale, che ripropongono la centralità del soggetto*, sebbene in una pluralità di spazi, che non si esauriscono più al solo livello dell'ordinamento statale (nazionale).

cittadinanza: per un itinerario 'ideologico' di diritto privato europeo, 1/2002, p. 139 ss.; *La prospettiva della 'cittadinanza dell'Unione' come base giuridica per una codificazione europea di diritto privato*, 2/2002, p. 321 ss.; *Appunti su 'Europa e diritto': la 'via della cittadinanza' al diritto europeo*, 1-2/2004, p. 37 ss.; cui *adde*, più di recente, L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, Giuffrè, 2005, Parte III, Cap. 6.

2. La ‘cittadinanza’ come ‘appartenenza differenziata’: alcune testimonianze.

Cominciamo allora da qualche breve notazione di messa a punto, a proposito del rilievo della categoria della cittadinanza o, meglio, della sua trasformazione in senso plurale, in aderenza a una realtà odierna caratterizzata essenzialmente dalla complessificazione del mondo delle relazioni inter-individuali e tra gruppi.

Il tema della cittadinanza come appartenenza differenziata, che rinvia all’idea di un individuo dalle identità plurali, il quale viene ad essere così visto in un rapporto mobile, cioè flessibile e dinamico, di implicazione di posizioni o *status*, con relativa dotazione di diritti/doveri e di regole che ne definiscono la condizione, costituisce un *leit-motiv* che si è venuto svolgendo, negli ultimi decenni, in vari ambiti di riflessione (socio-politica, filosofica, antropologica, storica e, non ultimo, giuridica).

Alcune testimonianze possono servire a far luce su questo aspetto.

‘Cittadinanza’ è una parola che da qualche tempo gode di una crescente fortuna non solo nel lessico filosofico e sociologico, ma anche nel dibattito politico e nella stampa quotidiana. Il successo della parola coincide con un processo di più o meno consapevole estensione del suo campo semantico: da espressione impiegata semplicemente per descrivere la posizione di un soggetto di fronte a un determinato Stato (rispetto al quale si è appunto o ‘cittadini’ o ‘stranieri’) ‘cittadinanza’ tende a divenire un crocevia di suggestioni variegata e complesse che coinvolgono l’identità politico-giuridica del soggetto, le modalità della sua partecipazione politica, l’intero corredo dei suoi diritti e dei suoi doveri.

‘Cittadinanza’ ha così perduto la valenza vagamente ‘burocratica’ o ‘anagrafica’ che tendeva ad assumere nell’uso corrente per proporsi come una delle grandi parole-chiave del lessico filosofico-politico contemporaneo. Non siamo di fronte a una delle tante ‘mode’ che, alimentate artificialmente per catturare l’attenzione del pubblico, si esauriscono nello spazio di un mattino: lo slittamento e l’arricchimento di significato del termine ‘cittadinanza’ sono l’espressione di aspettative e preoccupazioni profondamente radicate nella cultura politica dei nostri anni.

‘Cittadinanza’ è insomma un termine che tocca alcuni punti nevralgici della nostra sensibilità politica: i diritti, per i quali oggi è in corso una complessa operazione di fondazione, ridefinizione, estensione, moltiplicazione; la comunità politica che, dopo essere stata per molto tempo identificata con lo Stato nazionale, è ora sollecitata ad incarnarsi in formazioni sovranazionali oppure in unità di raggio minore e di diverse caratteristiche, ma è comunque sottratta a un’automatica e irriflessa coincidenza con la compagine statale-nazionale².

Anche solo uno sguardo superficiale sulla realtà odierna è sufficiente per osservare che viviamo in un mondo dove l’individualità sempre più si declina al plurale, nel senso di assumere una pluralità di profili identitari, collocandosi entro un orizzonte relazionale caratterizzato dalla

² P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I, Roma-Bari, 1999, p. VII dell’Introduzione.

contemporanea appartenenza a una varietà di contesti aggregativi, di tipo spaziale e non-spaziale.

Il fenomeno rientra a pieno titolo nella prospettiva post-moderna della moltiplicazione e diversificazione dei sistemi sociali di interazione e comunicazione: quella prospettiva a cui è stato dato (da Edgar Morin) il nome di ‘sfida della complessità’, per indicare i processi di trasformazione in atto della condizione dell’individuo (essere umano) dal punto di vista delle identità-appartenenze, in quanto non più legate solo o prevalentemente a uno spazio determinato ‘burocraticamente’ e, anzi, nemmeno più, in alcune forme, a uno spazio territorialmente circoscritto.

Come è stato osservato (in sede di riflessione socio-antropologica):

La contiguità spaziale [*rectius*, territoriale] non è più una condizione necessaria per garantire continuità e intensità alle relazioni fra individui, in ambito culturale, intellettuale e professionale, ma anche in quello emotivo ed affettivo. Nascono nuovi tipi di comunità imperniate sulle reti di comunicazione ed entrano in crisi le antiche comunità [...].

Questa pluralità di reti fa sì che il singolo individuo spesso faccia parte, allo stesso titolo, di comunità differenti e che assuma identità differenti³.

Una ulteriore quanto significativa testimonianza, ricavabile da ambiti di riflessione affini ai precedenti, è quella che ha riguardo a un’altra grande sfida post-moderna: la cosiddetta sfida del ‘multiculturalismo’ (o, meglio, la sfida del ‘cosiddetto’ multiculturalismo: termine che andrebbe utilizzato con maggiore cautela e pertinenza, nella consapevolezza della varietà dei contesti storico-politico-sociali da esso genericamente implicati).

La testimonianza è quella che si trae da studi di sociologia e di teoria (o filosofia) politica (d’ispirazione neo-liberale) che affermano la compatibilità (anzi, l’opportunità) di una coesistenza (ossimoro a parte) tra ‘diritti individuali universali’ e ‘diritti individuali collettivi’, ovvero – per dirla altrimenti – tra ‘diritti umani’ e ‘diritti delle minoranze’: questi ultimi appunto intesi come diritti differenziati (in apparenza contrastanti con il fondamentale principio di eguaglianza a base dei primi), riconosciuti in funzione dell’appartenenza a un gruppo (etnico o religioso), così dando luogo a forme, appunto, differenziate di cittadinanza, concepite e definite in relazione all’appartenenza di gruppo.

[I]n molti paesi si sta diffondendo sempre più la convinzione che alcune forme di differenze culturali possano essere protette soltanto con l’introduzione di speciali misure giuridiche o costituzionali che trascendono i normali diritti di cittadinanza. Alcune forme di differenze di gruppo possono sopravvivere soltanto se ai loro

³ M. Ceruti, *Le sfide dell’umanità planetaria*, in *Next -Strumenti per l’innovazione*, 2005, n. 21, p. 23.

membri sono concessi determinati diritti in ragione della loro appartenenza di gruppo; a questo proposito [si] parla di ‘cittadinanza differenziata’⁴.

Con un passaggio logico che, cercando di mantenere viva la suggestione delle testimonianze citate, pure cerca di collegarne i punti di osservazione, per via del riferimento comune alla complessità oramai raggiunta dai sistemi socio-politico-istituzionali con cui è chiamata oggi a confrontarsi anche la riflessione giuridica, è dunque possibile parlare di ‘cittadinanza differenziata’ per intendere non solo, in senso proprio o stretto, quelle forme di cittadinanza definite dall’appartenenza a un gruppo etnico (minoritario, a base culturale o religiosa), le quali rilevano per via di speciali diritti riconosciuti ai membri del gruppo medesimo, ma, in senso ampio e pure generico, il fenomeno di una rilevanza a più livelli di incidenza della nozione di ‘cittadinanza’, non più intesa monoliticamente, ovvero in termini di categoria univoca dell’appartenenza dell’individuo a uno Stato (comunità politica), ma distinguibile per gradi e contenuti dell’appartenenza stessa, pluralisticamente riferita a una varietà di contesti.

E’ il caso d’altronde di osservare, sempre molto brevemente quanto schematicamente, che questo crescendo di interesse e di attenzione, come pure di preoccupazione, se si vuole, per le vicende della nozione di ‘cittadinanza’, legate più, forse, che a una sua relativizzazione, come base identificativa della ‘nazionalità’, a una sua progressiva distinzione-separazione da quest’ultima, si è venuto collegando, in un rapporto di reciproca influenza, con un modo di pensare e organizzare la ‘statualità’ non più come entità chiusa, ma come entità aperta: aperta sia in senso orizzontale, tra gli Stati, per dare vita a forme di integrazione (l’Unione europea, appunto); sia in senso verticale, all’interno del singolo Stato, per dare vita a forme di autonomia regionale e locale.

⁴ W. Kimlicka, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, 1999 (trad. dall’originale *Multicultural Citizenship*, Oxford, 1995), p. 49, dove viene ripreso un lavoro della sociologa Iris Young, *Polity and Group Differences. A Critique of the Ideal of Universal Citizenship* (del 1989), in cui si sottolinea il valore delle differenze di gruppo per contrasto con l’ideale di una cittadinanza intesa in senso ‘universale’, cioè esaustiva di ogni altra forma di appartenenza.

3. L'Europa: dalla crisi dello Stato-nazione all'integrazione e articolazione plurale degli ordinamenti.

Il richiamo al quadro europeo risulta a questo proposito non solo opportuno, ma essenziale allo sviluppo del nostro ragionamento; per arrivare a toccare un punto strategico di incontro tra dimensione socio-politico-istituzionale, di cui la 'cittadinanza differenziata' (o 'cittadinanza plurima', come pure può dirsi) costituisce insieme un riflesso e un indicatore, e la strutturazione del 'diritto privato', recuperandone l'originaria valenza di 'diritto civile', nel senso propriamente di *ius civium*.

Si tratta del punto relativo all'articolazione plurale dell'ordinamento (statale) o, come suol dirsi, alla sua articolazione su più livelli, secondo la teorizzazione, di marca costituzionalistica, ritagliata appunto sull'esperienza comunitaria, di un modello di *multi-level governance*.

L'Europa, dunque, come un diverso modo di pensare e organizzare la 'statualità', per quanto concerne i rapporti sia esterni che interni ai singoli Stati membri dell'Unione; con importanti riflessi sulla condizione stessa dei cittadini nazionali, in quanto però anche cittadini europei, soggetti essi stessi, cioè, dell'ordinamento comunitario, attivi (potenzialmente) per tutto il suo spazio, definito (nei trattati) come 'spazio di libertà, sicurezza e giustizia'.

In questo scenario, è appena il caso di aggiungere, lo sfondo che viene in evidenza è, naturalmente, quello della crisi dello Stato nazionale, negli aspetti connessi con la sovranità, per quanto concerne sia la sua identificazione territoriale, entro i confini segnati dal modello giuspositivistico di diritto a base statale, sia, per conseguenza, la sua compattezza e unicità entro i medesimi confini e sulla stessa base.

Come scriveva già, a metà dello scorso secolo, Filippo Vassalli:

L'ultima grande guerra ha preparato il superamento dello Stato nazionale e il superamento della sovranità statale [...] Non si può contestare che per molti Stati la sovranità è oggi una formula giuridica priva di contenuto pratico [...] Con lo sviluppo attuale dei mezzi di offesa bellica, con i congegni e le istituzioni attraverso i quali si attua la vita economica odierna e si regola la finanza degli Stati è certo paradossale l'attuale configurazione in Stati sovrani di molti Stati dell'Europa di oggi che ci richiamano dappresso il frazionamento dell'Italia al tempo dei Comuni o delle Signorie, della Francia prima di Luigi XI o dell'Inghilterra prima dei Tudor. L'indipendenza territoriale non è condizione sufficiente per costruirvi su la sovranità, poiché l'indipendenza territoriale non vale ad assicurare la libertà delle determinazioni nel campo della politica internazionale e neppure nell'ordine economico⁵.

Vengono qui in considerazione alcuni riferimenti d'obbligo, divenuti oramai quasi dei luoghi comuni. Si tratta, molto brevemente e schematicamente, dei seguenti.

⁵ F. Vassalli, *Estrastatualità del diritto civile*, in Id., *Studi giuridici*, Milano, 1961 (già in *Studi in onore di Antonio Cicu*, Milano, 1951, vol. II, p. 481 ss.), vol. III, 2, p.754.

La globalizzazione, essenzialmente intesa come fenomeno di contaminazione (omologazione) in senso orizzontale, attraverso le frontiere dei singoli ordinamenti, di modelli socio-economici, con i relativi risvolti d'incidenza sovranazionale.

La decadenza del paradigma della modernità come ideale di ordine e semplificazione, in specie sul piano normativo, delle relazioni socio-istituzionali. Una decadenza a sua volta innescata da fenomeni di obsolescenza e trasformazione, a ritmi quanto mai accelerati, dipendenti da innovazioni scientifico-tecnologiche, nonché da fenomeni di accumulazione e sovrapposizione di processi decisionali e contesti operazionali (di rilievo centrale e periferico, generale e particolare), in un mondo reso così sempre più complesso da reciproci vincoli di interdipendenza tra le parti e il tutto, nonché assai variegato e multilaterale sul piano dell'emergere di istanze locali e settoriali, in nome della diversità e specificità dei relativi ambiti di normazione.

Per restare sul terreno del diritto privato, si può osservare come negli ultimi decenni del secolo appena trascorso (in particolare tra gli inizi degli anni '60 e la fine degli anni '80), tanto gli ambienti giuridici continentali, quanto quelli di *common law* — pur nella varietà di atteggiamenti e scenari culturali e istituzionali — hanno reagito all'impatto di tali fenomeni e delle relative manifestazioni di ordine politico-economico-sociale, affrettandosi a rinchiudere nei propri armadi, per così dire, scheletri di nozioni e istituti tradizionali; che hanno però continuato a inquietare le coscienze dei giuristi, teorici e pratici, determinando — al livello di studio e insegnamento del diritto — non poche discrasie e ambiguità di senso del discorso giuridico (dal lato delle sue componenti lessicali e concettuali); con evidenti tensioni e torsioni terminologico-semantiche. Per cui l'odierno cultore di studi giuridici, oltre a confrontarsi con una accentuata relatività (se non addirittura con la volatilità) della nozione stessa di 'diritto', in quanto ridotto a mera fenomenologia del 'sociale', si trova ad essere continuamente sorpreso da annunci di 'morte' o 'crisi' di istituti e concetti, così come più tradizionalmente studiati e insegnati.

Ma non solo si è avuta una profonda alterazione di schemi e modelli d'impronta dogmatica, accompagnata della loro contaminazione con altri linguaggi, espressione di diverse istanze ed esigenze interpretative e conoscitive. A questo motivo si è venuto pure affiancando, in parte, e in parte intrecciando, nella medesima prospettiva — sopra ricordata — di riduzione e disarticolazione dello spazio di sovranità dello Stato (e, quindi, della legge) nazionale, a favore sia di enti e organizzazioni internazionali, ovvero sovra-nazionali, sia di autonomie locali (operanti al livello territoriale) o settoriali (costituite a tutela di determinati interessi collettivi o di categoria), un ulteriore fenomeno di destrutturazione. Il quale ha inciso sul sistema delle fonti, nel senso della rottura del suo più tradizionale assetto gerarchico. Sicché, la legge statale (nazionale) si trova ad essere, oltre che

subordinata al livello comunitario (europeo), anche integrata — se non pure insidiata — dalla concorrenza di altre fonti, in ambiti settoriali, appunto, o locali.

Nel caso, ad esempio, dell'ordinamento italiano, viene da tempo registrata una tendenza disgregatrice (secondo alcuni) dell'«unità interna del diritto privato»⁶; tendenza tanto più destinata, come testimonia tra l'altro questo convegno, ad assumere rilievo in seguito alla riforma del titolo V della nostra Costituzione; fino al punto da porre un problema di (limiti alla) ammissibilità di una legislazione regionale per la disciplina dei rapporti interprivati, ossia di un 'diritto privato regionale'.

Senza dimenticare, poi, che vi sono in Europa altri ordinamenti al cui interno si registrano significative esperienze di autonomia territoriale, a valenza addirittura nazionale (come nel caso della Scozia, nell'ambito del Regno Unito) o regionale.

A quest'ultimo proposito, un esempio importante è quello offerto, sulla base di un'antica quanto robusta tradizione di autonomie locali, risalente alle carte di fondazione delle libere comunità cittadine (*fueros*), dai diritti locali (*derechos forales*) delle cosiddette 'comunità (regioni) autonome' dell'ordinamento spagnolo⁷: la cui rilevanza è testimoniata, ancora di recente, ad esempio, dal *Fuero Nuevo de Navarra* (1973), contenente un'articolata disciplina della materia contrattuale (per quanto concerne specialmente i contratti dei consumatori); mentre di non minore interesse, sempre in ambito privatistico, è il caso delle leggi dell'Aragona (1999, *Ley de Parejas*) e della comunità autonoma della Catalogna (1998), che — integrando la disciplina del diritto di famiglia stabilita al livello nazionale (e più di recente riformata, sull'onda pure di queste normative regionali) — accordano alle coppie stabili di conviventi, eterosessuali od omosessuali, il diritto di costituire un'unione in senso ampio familiare differente da quella fondata sul matrimonio regolato dalle leggi nazionali, dettando al riguardo un'apposita disciplina circa la costituzione, gli effetti e lo scioglimento del rapporto (requisiti richiesti ai conviventi e loro diritti-doveri, regime patrimoniale, diritti successori, di abitazione, genitoriali, modalità ed effetti dello scioglimento, ecc.)⁸. Ciò sul presupposto di un doppio regime: quello 'comune' (ovvero nazionale) e quello 'territoriale' o 'speciale' (ovvero 'forale'): quest'ultimo peraltro contenuto in testi di codificazione a carattere di disciplina generale della materia civile, così regolata su base locale e in via suppletiva su base nazionale (cioè dal codice civile spagnolo), secondo un

⁶ P. Vitucci, *Interessi moratori e legge regionale*, in *Giur. cost.*, 1998, p. 779, e Id., *Il diritto privato e la competenza legislativa delle Regioni in alcune sentenze*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, vol. II, Milano, 1999 pp. 1728 ss.

⁷ L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, cit., Parte III, Cap. 2, § 3

⁸ Per ulteriori riferimenti mi permetto di rinviare ancora a L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, cit., Parte III, Cap. 6.

criterio per cui la soggezione all'uno o all'altro diritto si determina in forza della «vicinanza civile (*vecindad civil*)», assimilabile – nella sostanza – a una sorta, appunto, di 'cittadinanza locale (regionale)'.

In definitiva, sia pure a rischio sempre di una semplificazione e schematizzazione, peraltro utile — si spera — a fini di inquadramento, si può osservare che dalla crisi dello Stato-nazione, nella sua versione ottocentesca collegata con l'idea positivista del diritto (come massima espressione di accentramento statualistico dell'ordinamento), sono derivate due spinte contrapposte.

Una nel senso della (maggiore) articolazione (o, meglio, se si potesse dire, con un neologismo, della 'pluralizzazione') interna degli ordinamenti nazionali, per quanto riguarda in generale l'assetto delle fonti e in particolare la disciplina di settori del 'diritto privato': non più inteso come 'diritto universale di cittadinanza', ovvero riferito a un'unica cittadinanza 'nazionale', che assorbe e sovrasta ogni altro vincolo di appartenenza locale.

L'altra nel senso, invece, dell'attrazione degli ordinamenti nazionali verso l'orbita della internazionalizzazione (globalizzazione) degli interessi economico-produttivi e dei connessi rapporti socio-politici, con la conseguente tendenza a una armonizzazione-uniformazione e, comunque, a una convergenza, in molti settori (di nuovo a rilevanza privatistica, ovvero di diretta incidenza per i cittadini), mediante trattati, accordi e prassi internazionali, nonché — per quanto riguarda l'Europa — nella più specifica e originale forma della Comunità (ora Unione) Europea.

4. Rilievi finali.

Il cerchio della sovranità statale non è più tale da includere compattamente e unitariamente la realtà dei rapporti tra soggetti di diritto, inclusi i rapporti tra cittadini (nazionali) ed enti pubblici (statali od altri).

In questo cerchio, che ancora rimane tuttavia il principale, almeno per dimensioni, se ne sono venuti aggiungendo altri; insieme dando vita a un sistema complesso, articolato, appunto, su più livelli. E precisamente: al livello sovra-nazionale, dove si colloca il cerchio del diritto comunitario; al livello sub-statale, dove si colloca il cerchio (o, sarebbe meglio dire, i cerchi) delle autonomie locali. Ciò vale per il diritto privato in particolare, come per altri settori dell'ordinamento.

Si è trattato, in prospettiva storica, di un processo di trasformazione (o, se si preferisce, di disarticolazione) dell'ordinamento statale, avvenuto inglobando nel suo cerchio, per mantenere questa immagine, quegli altri cerchi. Ciò è vero quando si guardi all'esperienza italiana e alle più recenti riforme costituzionali, come detto, in tema di ampliamento delle autonomie locali (regionali). Lo stesso può dirsi per altri paesi membri dell'Unione europea; con riguardo alle relative articolazioni su base locale; tanto più nel

caso di ordinamenti a struttura federale. Così pure nel caso di ordinamenti, come quello spagnolo o quello britannico, caratterizzati al riguardo da forme risalenti di autonomia regionale, peraltro inserite e regolamentate in un quadro nazionale.

La cifra o chiave sistemica che dobbiamo immaginare come essenziale per il buon funzionamento di questo tipo di ordinamento plurale, cioè articolato su più livelli, è che i rispettivi cerchi di rilevanza normativa siano tra loro concentrici; facciano, cioè, perno su un medesimo asse: il soggetto-persona.

Di qui l'esigenza di una rivalutazione della categoria della cittadinanza, non più burocraticamente intesa, per stare a quanto detto all'inizio, ma, sebbene in guisa pur sempre di segno riconoscibile di un'appartenenza giuridicamente rilevante, come categoria flessibile, ossia adattabile a una pluralità di contesti, spaziali e non; fermo però restando per ciascuno di essi la centralità dell'individuo.

Se i diritti e l'appartenenza costituiscono le strutture portanti della cittadinanza, la pietra angolare su cui esse poggiano non può essere che il soggetto [...]. E' appunto l'individuo l'angolo di osservazione [da cui guardare alle] suggestioni implicite nell'espressione 'cittadinanza': [un angolo da cui guardare] al costituirsi dell'ordine sociale, per così dire, dal basso verso l'alto, facendo leva non sul sovrano, sugli apparati, sui sistemi normativi, sulle strutture sociali, ma sul soggetto e sulle strategie di riconoscimento della sua identità⁹.

Questa centralità dell'individuo, che è come dire pure della comunità, come società civile, ente locale, aggregato etnico-linguistico o religioso, assume – a me pare – una duplice valenza.

Da un lato, di dato oggettivo di una realtà di crescente frammentazione (o, come detto, di complessificazione) del tessuto delle relazioni umane, che rischia però di tradursi in una precarietà di equilibri politico-sociali, in manifestazioni di intolleranza, in una disomogeneità e disuguaglianza di condizioni.

Dall'altro lato, di obiettivo tendente a fare della diversità, ovverosia delle differenze (di cultura, tradizione, territorio, bisogni e vocazioni), un valore fondativo di un sistema plurale di regolazione della *civitas*: non come monade dispersa e isolata, ma come una componente di tale sistema; ivi integrata, sul presupposto di una convergenza o, meglio, di una unità di valori, principi e diritti fondamentali.

Questa misura di integrazione, convergenza e unità, è ciò che suggerisce e garantisce la categoria della cittadinanza plurima o differenziata: intesa, nel senso di cui sopra, come appartenenza a più contesti, in rapporto a vari livelli ordinamentali o, come usa dire, di *governance* (locale, nazionale, europeo).

⁹ Così, ancora, P. Costa, *Civitas. ecc.*, cit., *ibid.*

Ciò che, per inciso, induce a ritenere preferibile, come base di un *condendo* diritto privato europeo, la cittadinanza in aggiunta (se non in alternativa) al mercato: la prima intesa, appunto, come sinonimo di una pluralità di spazi complementari, a differenza del secondo inteso, invece, come sinonimo di spazio ‘unico’ (e quindi, anche, di un diritto unico per tutti).

Per rendere ancora più immediato (e, si spera, più chiaro) il concetto, si potrebbe adottare il motto scelto dai ‘convenzionali’ (ossia i membri della convenzione che ha predisposto il testo, già seppellito prima ancora di nascere, di costituzione europea) per dare forza, insieme evocativa e suggestiva, all’idea di Europa: quello enunciato nell’art. 8, dedicato ai ‘simboli dell’Unione’, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, laddove si legge: “Il motto dell’Unione è: *Unità nella diversità*”.

Ma ciò a patto di rovesciarlo nel suo opposto simmetrico, quello che suona: *diversa nell’unità*. Per ripulirlo così di una certa patina di ‘centralismo’, tipica del resto di ogni forma di ‘unione delle differenze’, come unione imposta dall’alto, sia pure di una carta costituzionale (peraltro da taluno definita, non a caso, ‘ottriata’), che sembra inficiare il più profondo e reale significato storico e politico-istituzionale di quel motto; per farne, in questa sua versione rovesciata, un programma della e per la cittadinanza o, meglio, delle e per le cittadinanze, come chiave di volta di un sistema complesso di articolazione-strutturazione del diritto privato, in un’ottica che tende appunto a favorire la visione *down-up*, come usa dire, ovvero dal basso verso l’alto (per contrasto con quella *top-down*, dall’alto verso il basso, che svuoterebbe quel simbolo, altrimenti banale, del suo significato più proprio).

Credo possa arrestarsi, qui, questo esercizio di riflessione o, piuttosto, questo tentativo di ragionamento, che ho cercato di fare (sia pure con qualche passaggio un po’ semplicistico o addirittura sbrigativo).

Ma non senza un’ultima aggiunta, a mo’ di pensierino finale, con valore peraltro di avvertenza, che pure tradisce un disagio relativo al mestiere di giurista, oggi: disagio dato dalla sensazione di essere sempre un passo indietro; come di taluno costretto a rincorrere continuamente il mondo e la vita, intento a spostare confini, a cambiare nomi e concetti, a dimenticare i vecchi per impararne di nuovi, perenne analfabeta di un lessico in continua trasformazione.

L’avvertenza è che si è fin qui parlato, per quanto mi riguarda – ma credo che si continuerà a parlare nel prosieguo dei nostri lavori – di cose, appunto, in movimento; non ben definite e, forse, persino indefinibili. Eppure delle quali vale almeno abbozzare un discorso (come ipotesi di ragionamento), non foss’altro che per stare dietro a un mondo che va avanti, da qualche parte: per viverlo, se non in anticipo e con lo slancio visionario dell’utopia, nemmeno troppo in ritardo e con la sfogliata attenzione di chi non si capacita che intanto le cose accadono, anche se non lo sappiamo e, talvolta, nemmeno vorremmo saperlo.

